

Roma, 6 MAG 1994 19

MOLISE
S.P.A. - 1994*Ministero dell' Ambiente*SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO
E LE INDUSTRIE A RISCHIOAL
MINISTERO DELL' INDUSTRIA
COMMERCIO E ARTIGIANATO.
D.G.F.E.I.B. - DIV.VIII
VIA MOLISE, 2
00187 ROMA*N. Prot. 7691/94/PIAN*
Proposta al Foglio del
75

OGGETTO

Parere sul progetto della centrale termoelettrica API di Falconara (AN) nell'ambito del risanamento ambientale della raffineria.

Ai sensi dell'art. 17 c. 2 del D.P.R del 24 maggio 1988

Visto il D.P.C.M. del 21 luglio 1989 pubblicato sulla G.U.
n. 171

Visto il decreto del Ministero dell' Ambiente, di concerto con il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 10 Aprile 1994

Visto il verbale di valutazione tecnica espresso dall'apposito Gruppo di Lavoro interministeriale di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo procedimentale in ordine alle autorizzazioni per le centrali termoelettriche pubblicato nella G.U. del 12 luglio 1989 n. 161

SI ESPRIME PARERE

favorevole alla realizzazione della centrale termoelettrica, alimentata con gas derivato dai residui di lavorazione di raffineria, prevista nel progetto di risanamento della raffineria API di Falconara condizionato al rispetto delle prescrizioni espresse nel verbale di valutazione redatto dal G.d.L. di cui sopra in data 18 aprile 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Corrado CLINI)ALLEGATI:- Verbale di valutazione del G.d.L. *h*
Decreto Ministero Ambiente - Beni Culturali ed Ambientali
Rapporto della Regione

Roma, 4 MAG. 1994 19



Ministero dell' Ambiente

SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO
E LE INDUSTRIE A RISCHIO

N. Prot. 7641/94/S1412
Risposta al Foglio del:
N. D.

OGGETTO

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA API
DI FALCONARA (AN) NELL'AMBITO DEL RISANAMENTO AMBIENTALE
DELLA RAFFINERIA

VERBALE DI SEDUTA

Ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'accordo procedimentale del 24 giugno 1989, tra i Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria Commercio ed Artigianato e della Sanità, è stato esaminato in data 19 aprile 1994 il progetto di risanamento ambientale raffineria API di Falconara (AN) connesso alla realizzazione della centrale termoelettrica.

Presenti

per il G.d.L.

CLINI
SAPIENZA
BRUSCHI
FANELLI
VIVIANO
GASPARRINI
FANO (Segretario)

per l'API

PIGNATELLI
DE MATTHEIS

COPIA COPIA

VALUTAZIONE DEL G.d.L.

Sulla base della documentazione presentata dalla API e delle successive integrazioni richieste dal G.d.L. in fase istruttoria, gli interventi di risanamento ambientale della raffineria, connessi alla realizzazione della centrale termoelettrica alimentata con combustibile derivato dalla gassificazione di idrocarburi pesanti, consentono, al completamento delle attività di risanamento, una riduzione delle emissioni in atmosfera, rispetto alla situazione autorizzata preesistente di circa il 19% per gli ossidi di zolfo, il 18% per le polveri ed il 2% per gli ossidi di azoto. Il G.d.L. approva il tipo di intervento tecnologico proposto nel progetto che si può riassumere nella installazione di un impianto a ciclo combinato alimentato da gas prodotto tramite un impianto di gassificazione degli idrocarburi pesanti.

RAPPORTO DELLA REGIONE MARCHE

Al segretario del G.d.L. dà lettura del parere favorevole espresso dalla Regione Marche con delibera di Giunta del 16 aprile 1992 prot. n° 1000.

OSSERVAZIONI DELLA API

La Società fa presente che il progetto verrà realizzato utilizzando le migliori tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera attualmente disponibili e sperimentate.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra, tenuto conto del rapporto favorevole della Regione Marche espresso con parere del 16 aprile 1992 prot. n° 1000, visto anche il decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 15 Aprile 1994, il G.d.L., riunito in data 18 aprile 1994, esprime parere favorevole agli interventi di risanamento e realizzazione della centrale termoelettrica, proposti dalla API di Falconara condizionato al rispetto delle prescrizioni appresso indicate.

Al completamento dei lavori di risanamento ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997:

1) per il nuovo impianto a ciclo combinato con turbogas, alimentato con gas derivato dalla gassificazione degli idrocarburi pesanti, vanno rispettati i seguenti valori limite alle emissioni

NOx (espresso come NO2)	≤ 65	mg/Nm ³ (su base umida)
	≤ 70	mg/Nm ³ (su base secca)
CO	≤ <u>50</u>	mg/Nm ³ (su base secca)
SO2	≤ 50	mg/Nm ³ (su base umida)
	≤ 55	mg/Nm ³ (su base secca)
POLVERI	≤ 5	mg/Nm ³ (su base secca)

Il tenore di ossigeno di riferimento nei fumi in uscita pari al 15%.

In caso di emergenza, previa comunicazione all'autorità competente, è consentito l'uso del gasolio.

Alla stessa data, dal complesso della raffineria, non dovranno essere superate le seguenti emissioni:

- le emissioni complessive di SO2 della raffineria non dovranno superare le 5.700 t/anno
- le emissioni complessive di NOx della raffineria non dovranno superare le 1.200 t/anno
- le emissioni complessive di polveri della raffineria non dovranno superare le 178 t/anno.

2) i limiti alle emissioni si intendono rispettati se la media delle concentrazioni oraria rilevate durante l'effettivo funzionamento dell'impianto nell'arco di 24 ore è inferiore o uguale al limite di emissione indicato al punto precedente e se ciascun valore di concentrazione oraria non è superiore al 125% di tale limite.

3) per l'impianto di recupero dello zolfo, tenuto conto della capacità produttiva, la resa complessiva non deve essere inferiore al 99.5%;

4) per le altre sostanze inquinanti i limiti di emissione sono i valori minimi riportati nel decreto del Ministero dell'Ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. 30 luglio 1990, supplemento ordinario n° 51. Al medesimo decreto si deve fare riferimento per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni;

- 5) effettuare, sul camino del nuovo impianto, il controllo in continuo delle emissioni ossidi di azoto, monossido di carbonio e dell'ossigeno di riferimento. Le apparecchiature relative devono essere messe in servizio all'entrata a regime degli impianti. Le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per la trasmissione dati.
- 6) L'esercente dovrà predisporre, di concerto con l'autorità competente, un programma di misure della qualità dell'aria con particolare riferimento agli inquinanti specifici di raffineria con rilevanza igienico-sanitaria. Inoltre nell'area dello stabilimento deve essere effettuato un monitoraggio in continuo del CO (monossido di carbonio), con modalità da concordare con l'autorità competente.
- 7) Per quanto non diversamente indicato nel presente verbale, valgono le prescrizioni fissate nel decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 15 Aprile 1994 .

COPIA CERTIFICATA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Corrado CLINI)

